

	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MINERVA BENEDETTINI" Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria - Stagno-Guasticce-Nugola Via della Costituzione, 1 - 57017 STAGNO (LI) Tel. 0586/962462 - Fax 0586/966371 C.F. 92102610497 - C.M. LIIC81600B liic81600b@istruzione.it – liic81600b@pec.istruzione.it Sito web: ic2stagno.edu.it</p>	
---	--	---

REGOLAMENTO DISCIPLINARE
DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI E DELLE FAMIGLIE E NORME DI COMPORTAMENTO
Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 80 del 30/06/2026

INDICE

CAPO I – DIRITTI E DOVERI

- Art. 1 – Diritti degli alunni
- Art. 2 - Disposizioni particolari per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola primaria
- Art. 3 – Doveri degli alunni - Norme generali di comportamento
- Art.4 - Diritti delle famiglie
- Art.5– Doveri delle famiglie
- Art.6 – Situazioni familiari particolari

CAPO II - REGOLAMENTO DISCIPLINARE

- Art.7 – Premessa
- Art.8 - Principi e finalità
- Art.9 – Tipologia delle mancanze
- Art. 10 – Provvedimenti disciplinari
- Art. 11 - Estensione delle sanzioni
- Art. 12 - Esami di Stato
- Art. 13 - Conversione delle sanzioni
- Art. 14 - Risarcimento dei danni causati alle strutture e alle attrezzature della scuola
- Art. 15 – Impugnazioni
- Art. 16 - Composizione, designazione e durata dell'Organo di Garanzia
- Art. 17 - Comunicazione di avvio del procedimento
contestazione di addebito e audizione in contraddittorio
- Art. 18 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo collegiale

CAPO III - USO DELLO SMARTPHONE E DEI DISPOSITIVI MOBILI

- Art. 19 – Premessa
- Art. 20 - Uso dello smartphone come cellulare
- Art. 21 - Disposizioni disciplinari nella scuola

CAPO I – DIRITTI E DOVERI

Art. 1

Diritti degli alunni

1. I diritti degli alunni sono indicati nel DPR n. 249 del 24 giugno 1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti).
2. L'alunno ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
3. Gli alunni hanno diritto, nel passaggio tra un ordine scolastico e l'altro di trovare un ambiente che rispetti la continuità educativa, didattica e metodologica.
4. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento anche attraverso lo scambio di informazioni tra ordini scolastici. Gli insegnanti che operano nell'ultimo anno di un ordine scolastico e quelli che operano nell'ordine immediatamente successivo, sono tenuti ad incontrarsi per favorire il passaggio di informazioni e per conoscere le inclinazioni personali degli alunni.
5. Gli alunni hanno diritto ad un ambiente sereno, rispettoso della loro personalità, ricco di stimoli emotivi, relazionali e culturali, capace di sviluppare la curiosità verso il sapere, l'impegno personale e il piacere di conoscere, scoprire, operare cambiamenti.
6. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
7. Gli alunni hanno diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola devono essere consultate le famiglie degli alunni e, nella scuola secondaria di primo grado, gli alunni stessi.
8. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati (didattica per livelli, recupero, approfondimento, tutoring) tesi a promuoverne il successo formativo e la prevenzione della dispersione scolastica.
9. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

Art. 2

Disposizioni particolari per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola primaria

1. Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte gli elaborati devono essere riconsegnati non oltre i dieci giorni che precedono la successiva prova.
2. I singoli docenti individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire il rispetto della sensibilità di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data.
3. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività aggiuntive facoltative, che la scuola si impegna annualmente ad offrire.
4. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare offerte formative aggiuntive ed integrative, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 3

Doveri degli alunni Norme generali di comportamento

1. I doveri degli alunni sono indicati nel DPR n. 249 del 24 giugno 1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti).
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale A.T.A. della scuola e dei loro compagni un comportamento collaborativo e lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente la scuola, a presentarsi in orario all'inizio delle lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. In caso di assenza, gli alunni si aggiornano sulle attività didattiche svolte e sui compiti assegnati.
4. Gli alunni devono rispettare le regole della convivenza democratica. In particolare devono dimostrare di saper rispettare le opinioni altrui, le diversità di etnia, religione e cultura, evitando ogni atteggiamento discriminatorio.
5. E' compito degli alunni aver rispetto per le proprietà altrui e per quelle della comunità. Gli alunni sono tenuti ad un rigoroso rispetto degli ambienti, delle suppellettili scolastiche, nonché delle attrezzature e del materiale didattico.
6. Gli studenti si presentano a scuola con il materiale didattico occorrente, tengono in ordine gli oggetti personali e portano a scuola solo quelli utili all'attività di studio.
7. Gli studenti si presentano con abbigliamento rispettoso dei compagni, degli insegnanti e delle istituzioni scolastiche. Usano un linguaggio corretto ed evitano ogni aggressività ed offesa, anche verbale.
8. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza di seguito indicate:
 - a) nei locali scolastici sono proibiti i giochi violenti, le corse, i giochi con il pallone non organizzati in spazi idonei;
 - b) è proibito introdurre nei locali scolastici materiali pericolosi, corpi contundenti o strumenti da taglio;
 - c) è proibito utilizzare giochi personali o di altri durante le attività didattiche;
 - d) è proibito portare a scuola materiale extrascolastico e di valore (videogiochi, lettore CD, ecc.). Eventualmente, di tale tipo di materiale, come di altri oggetti personali (soldi, chiavi, ecc.) sono responsabili gli alunni stessi;
 - e) l'ingresso e l'uscita dai locali scolastici deve avvenire in modo ordinato, evitando atteggiamenti pericolosi per sé e per gli altri;
 - f) durante tutte le attività extracurricolari (prescuola, intervallo, cambio classe...) gli alunni devono dimostrare senso di responsabilità e capacità di autocontrollo;
 - g) è proibito uscire dalla scuola dopo l'inizio delle lezioni e prima del loro termine, se non per motivi eccezionali e su richiesta scritta delle famiglie; e le uscite anticipate sono consentite solo se prelevati da un genitore o da una persona maggiorenne munita di delega che firma l'apposito modulo custodito dai collaboratori scolastici, senza accedere alle classi; il ritardo deve essere giustificato dal genitore all'ingresso.
 - h) È vietato fumare in tutti i locali dell'edificio scolastico. In caso d'inadempienza saranno informati del fatto i genitori dell'alunno, sarà elevata la relativa sanzione pecuniaria e saranno presi i conseguenti provvedimenti disciplinari.
 - i) Durante l'ora di lezione, gli alunni devono rimanere in classe. È vietato spostarsi negli atri e nei corridoi disturbando il lavoro che si svolge nelle aule. È vietato spostarsi all'interno dell'edificio scolastico, accedere alla biblioteca, ai laboratori, usare strumenti e attrezzature senza la presenza e il controllo dell'insegnante.
 - j) Durante l'intervallo
 - gli alunni possono conversare e consumare la merenda nell'ambito delle proprie aule, o spostarsi rimanendo in prossimità della propria aula; la classe può inoltre recarsi in giardino sotto la sorveglianza del docente in servizio;
 - è vietato passare da un piano all'altro;
 - l'accesso ai servizi igienici deve avvenire un alunno per volta in modo da non sovraffollare gli stessi e consentire un regolare controllo degli accessi o comunque deve essere regolamentato dal docente.
 - k) Durante le ore di lezione, gli alunni possono accedere ai servizi igienici solo in casi eccezionali,

limitandosi a uscire uno per volta con il permesso dell'insegnante.

l) Ciascun allievo risponde personalmente di danni ai locali e alle suppellettili scolastiche e le spese di ripristino saranno addebitate al responsabile. Se il danno è considerevole e interno alla classe, e non è possibile determinarne una responsabilità diretta, le spese di ripristino saranno addebitate all'intera classe.

Art. 4

Diritti delle famiglie

1. I genitori sono liberi di esprimere le loro considerazioni, anche critiche, nelle assemblee dei genitori, nelle riunioni degli Organi collegiali o nei colloqui individuali, pur sempre nel doveroso rispetto delle regole della scuola.

2. I genitori, singolarmente o come rappresentanti degli Organi collegiali, hanno diritto di chiedere un colloquio con il Dirigente dell'istituto per tutti i problemi che ritengano urgenti o rilevanti. Tale colloquio avviene dietro appuntamento che viene concesso, di norma, entro cinque giorni dalla richiesta.

3. I genitori hanno diritto di conoscere la programmazione educativo – didattica della classe e hanno diritto ad essere informati sull'andamento delle attività didattiche durante l'anno scolastico.

4. Le famiglie hanno il diritto di essere tempestivamente informate sul comportamento scolastico dei figli. I docenti hanno l'obbligo di segnalare ai genitori, tramite comunicazione individuale, eventuali trasgressioni delle regole della scuola, se ripetute o di particolare gravità.

5. Le famiglie degli alunni hanno diritto di conoscere i risultati educativi dei figli e la conseguente valutazione.

Art. 5

Doveri delle famiglie

1. Le famiglie hanno il dovere di garantire l'espletamento dell'obbligo scolastico.

2. Trasmettono ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la loro crescita, nel rispetto dei valori condivisi.

3. Collaborano in tutti i modi possibili con i docenti per garantire un'effettiva realizzazione del diritto allo studio.

4. Sostengono i propri figli nel lavoro a scuola e a casa. In particolare è loro dovere:

a) assicurare la frequenza e la puntualità alle lezioni;

b) limitare le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai motivi di trasporto documentabili e ai casi eccezionali; giustificare le assenze per iscritto tramite il libretto delle giustificazioni (Scuola Secondaria) o sull'applicativo DidUP del Registro elettronico (Scuola Primaria)

c) assicurarsi che i figli abbiano tutti i materiali necessari all'espletamento delle attività didattiche (e non portare materiale dimenticato, durante le lezioni);

d) assicurarsi che i figli eseguano i compiti assegnati a casa;

e) leggere le comunicazioni dei docenti e del Dirigente scolastico ed essere tempestivi nell'eventuale richiesta di presa visione;

f) visionare i quaderni ed informarsi periodicamente sull'andamento delle attività educative.

2. Rispondono e risarciscono la scuola di eventuali danni arrecati a cose e/o persone, derivanti da comportamenti inadeguati dei propri figli, anche se in concorso con altri;

3. Partecipano ai momenti di incontro e confronto con la scuola (consigli di classe, riunioni, assemblee, ecc.);

4. Prevengono e segnalano situazioni critiche, fenomeni di bullismo, di vandalismo di cui dovessero venire a conoscenza;

5. I genitori eletti nei vari Organi collegiali informano periodicamente i loro elettori.

Art. 6

Situazioni familiari particolari

1. I genitori sono tenuti a segnalare casi di affidamento congiunto o esclusivo, o particolari condizioni nell'esercizio della responsabilità genitoriale e nella gestione dei minori che frequentano l'Istituto.
2. Nel ricordare che, ai sensi della normativa vigente, in caso di separazione o divorzio – salvo casi di espliciti e precisi provvedimenti dell'autorità giudiziaria – la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, si evidenzia che:
 - a- Entrambi i genitori hanno diritto/dovere di accedere alle informazioni sulla carriera scolastica (pagelle, ricevimento e colloqui docenti, provvedimenti disciplinari ecc.), anche attraverso la richiesta di account individuali per l'accesso al registro elettronico;
 - b- Per quanto riguarda la richiesta di procedimenti amministrativi (iscrizioni, nulla osta, deleghe, ecc.), normalmente sarà accettata la firma di un solo genitore, che sottoscriverà, in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - autocertificazione ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. L'istituto si riserva comunque la possibilità, in casi particolari, di richiedere la firma di entrambi i genitori.

CAPO II - REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Art. 7 – Premessa

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. La scuola è pertanto una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, nella quale ogni operatore agisce per garantire agli allievi la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. E' di fondamentale importanza, però, che scuola e famiglia si confrontino sulla rispettiva corresponsabilità, per individuare nuove forme di "alleanza educativa".
2. Compito dei genitori è condividere le coordinate formative e aiutare i docenti nella loro realizzazione, fermo restando che in primis spetta ad essi il dovere, sancito dalla Costituzione, di educare i figli (art. 30).
3. Anche gli alunni hanno un ruolo fondamentale in tutto ciò, ed è quindi necessario che condividano e rispettino le regole stabilite. Le regole sono uno strumento per garantire buone relazioni, prima che un limite ed un fattore di sanzioni. Negoziarle e condividerle è occasione di incontro e di dialogo tra allievi, docenti, Dirigente scolastico. Rispettarle e farle rispettare è responsabilità di ciascun componente della comunità scolastica.
4. Nella Comunità scolastica i disagi relazionali, le mancanze in genere, vanno affrontati facendo ricorso non a metodi punitivi ma motivazionali quali esortazione, l'esempio, il dialogo.
5. Le situazioni di "rottura" della convivenza civile potranno essere risolte mediante:
 - la ricerca continua e tenace del dialogo e della mediazione;
 - il coinvolgimento dei diretti interessati (alunni e adulti) per favorire il ristabilirsi delle relazioni educative.
6. La comunità scolastica e la famiglia dovranno impegnarsi per:
 - far maturare negli studenti la consapevolezza che la conoscenza e il sapere contribuiscono allo sviluppo della persona e alla costruzione di un benessere sociale;
 - ricercare le strategie educative atte a far crescere negli alunni una precisa e attiva motivazione al lavoro scolastico.

Art. 8

Principi e finalità

1. Il Regolamento di istituto individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento. Esso è coerente e funzionale al Piano triennale dell'offerta formativa.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'istituto.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. I provvedimenti disciplinari sono di norma temporanei, tempestivi, proporzionati all'infrazione; ispirati al principio della riparazione del danno, essi sono finalizzati al rafforzamento del senso di responsabilità personale e comunitaria e alla promozione di un comportamento adeguato nell'alunno.

Art. 9 – Tipologia delle mancanze

1. Tutte le mancanze disciplinari incidono sulla valutazione del comportamento.
2. I comportamenti sanzionabili, con riferimento ai doveri degli studenti indicati nel D.P.R. 249/1998 e ss.mm.ii., nel presente regolamento e nel "Patto educativo di Corresponsabilità", che si configurano come mancanze disciplinari sono quelli che:

A. ostacolano la crescita intellettuale e formativa dell'alunno che, volutamente, assolve in modo inadeguato ai propri doveri scolastici, quali:

1. assentarsi dalle lezioni o presentarsi in ritardo a scuola senza validi motivi;
2. spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio;
3. chiacchierare, disturbando, o rendersi protagonisti d'interventi inopportuni durante le attività scolastiche;
4. non eseguire i compiti assegnati e non portare il materiale didattico o le prove di verifica;
5. falsificare le firme;
6. dimenticare di far sottoscrivere alle famiglie i documenti scolastici in uso nell'istituto;
7. portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e/o pericolosi;
8. usare il cellulare (le comunicazioni con la famiglia possono essere effettuate utilizzando il telefono della segreteria solo in casi di necessità e non per dimenticanze o motivi futili).

B. consistono in un uso improprio e/o danneggiano strutture, attrezzature, materiale della comunità scolastica ed altrui, quali:

9. non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel presente regolamento;
10. danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali;
11. accedere alle aule e/o laboratori etc... senza autorizzazione.

C. consistono nell'arrecare danno o offesa alla persona (compagni e personale della scuola) quali:

12. offendere con parole, gesti o azioni, anche attraverso i canali social e in tempi e/o luoghi extrascolastici;
13. ogni altro comportamento che, nella situazione specifica, sia ritenuto scorretto dall'insegnante.

Art. 10 – Provvedimenti disciplinari

1. Tenuto conto delle disposizioni vigenti, del fatto che i provvedimenti disciplinari devono:
 - avere un'importante finalità educativa;
 - tendere al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della Comunità Scolastica (art. 4 "Statuto delle studentesse e degli studenti");
 - essere tempestivi e temporanei;
 - essere graduati e proporzionati alle infrazioni;

- essere contestuali e riferiti alle caratteristiche personali e socioculturali dell'alunno non mortificanti;
- essere ispirati al principio della responsabilità personale e della riparazione del danno; e considerato che:
 - nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni;
 - in nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità
 - le sanzioni, per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno e devono essere convertibili in attività in favore della comunità scolastica;
 - la riparazione non estingue mancanza rilevata;
 - l'applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati;
 - nessuna infrazione e sanzione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto;

si fissano nella seguente tabella i criteri per individuare gli interventi educativi, le sanzioni atte a correggere le mancanze e gli organi competenti a erogarle.

MANCANZE	INTERVENTI EDUCATIVI GRADUATI E SANZIONI	ORGANI COMPETENTI
A 1. Assentarsi dalle lezioni o presentarsi in ritardo a scuola senza validi motivi. 2. Spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio. 3. Chiacchierare, disturbare, o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche. 4. Non eseguire i compiti assegnati e non portare il materiale didattico o le prove di verifica.	Richiamo orale con annotazione del fatto (nota disciplinare) sul registro elettronico.	Docente della classe
B Reiterate mancanze 1-2-3-4 e: 5. Falsificare le firme. 6. Dimenticare di far sottoscrivere alla famiglia i documenti scolastici in uso nell'istituto.	Comunicazione telefonica alla famiglia con annotazione sul registro elettronico (nota disciplinare).	Il docente della classe o il coordinatore di classe
C 7. Portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e/o pericolosi. 8. Usare il cellulare o altre strumentazioni che turbano l'andamento della lezione.	Ritiro immediato dell'oggetto con annotazione con annotazione sul registro elettronico (nota disciplinare). Il docente consegna l'oggetto al responsabile di plesso. Segue la comunicazione telefonica al genitore. Per l'uso del cellulare vedi USO DELLO SMARTPHONE E DEI DISPOSITIVI MOBILI	Docente presente in classe

D Per mancanze continuate da 1 a 8, già precedentemente segnalate con comunicazione telefonica alla famiglia	Convocazione della famiglia per un colloquio e annotazione sul registro di classe (nota disciplinare)	La convocazione della famiglia è fatta direttamente dall'insegnante in collaborazione con il coordinatore, mentre nei casi più gravi dal Dirigente Scolastico.
E Mancanza grave di autocontrollo	Nota disciplinare sul registro elettronico. Convocazione immediata del genitore per l'allontanamento dell'alunno solo per l'intera giornata scolastica	Insegnante di classe in collaborazione con il coordinatore, dopo il consenso del Dirigente Scolastico.
F 9. Non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza. 10. Danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali dei compagni o del personale scolastico. 11. Furto. 12. Offendere con parole, gesti o azioni, anche attraverso i canali social e in tempi e luoghi extrascolastici; 13. Sporcare con scritte, graffiti e altro i locali e gli arredi della scuola. 14. Colluttazione con un compagno all'interno e all'esterno dell'edificio scolastico. 15. Ogni altro comportamento che, nella situazione specifica, sia ritenuto scorretto dall'insegnante.	Nota disciplinare sul registro elettronico. Sospensione da uno a tre giorni o da attività specifica o da una o più uscite e viaggi di istruzione. Restituzione o risarcimento del bene danneggiato o sottratto.	Consiglio di classe. L'alunno e la famiglia hanno diritto di essere ascoltati prima che venga decisa la sanzione.
G Reiterate mancanze 9-10-11-12-13-14	Sospensione da uno a quindici giorni con allontanamento dalla comunità scolastica.	Consiglio di classe. L'alunno e la famiglia hanno diritto di essere ascoltati prima che venga decisa la sanzione.

H 16. Violenza privata, minacce, percosse o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone	Sospensione di durata variabile in base alla gravità del caso con allontanamento dalla comunità scolastica.	Il Consiglio di classe propone la durata della sospensione. Se superiore a 15 gg, occorre anche l'approvazione anche del Consiglio di Istituto. L'alunno e la famiglia hanno diritto di essere ascoltati prima che venga decisa la sanzione
---	---	---

ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI FINO A 2 GIORNI:

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. La scuola individua i docenti incaricati di realizzare le attività.

Questa tipologia di sanzione si può concretizzare nella richiesta allo studente di leggere e riassumere un testo, di svolgere un compito di realtà, di produrre una riflessione scritta sulle conseguenze del proprio comportamento o su un tema di ed. civica e/o di realizzare un elaborato, da presentare eventualmente alla classe.

ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI DAI 3 a 15 giorni

Il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti presenti negli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze.

L'istituzione scolastica individua le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.

Nei periodi di allontanamento non superiore a 15 gg. deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i genitori per preparare il rientro in classe (Art.4 comma 8 del DPR 249 del 1998 modificato dal DPR 134/2025).

ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI SUPERIORI A 15 giorni

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Resta inteso che qualora si verificano violazioni del Codice Civile e/o Penale si provvederà a segnalare l'accaduto alle autorità competenti.

Art. 11 - Estensione delle sanzioni

1. Le sanzioni si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dei locali dell'Istituto e/o in orario extrascolastico: laboratori extrascolastici, uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, etc.

Art. 12 - Esami di Stato

1. Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla Commissione Esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.

Art. 13 - Conversione delle sanzioni

1. Nel caso di sanzioni che prevedono l'allontanamento dell'alunno dalla scuola, è sempre offerta alla famiglia dello studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione, quali:

- a) operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici;
- b) collaborazione con il personale ATA;
- c) riordino della biblioteca;
- d) attività di volontariato;
- e) attività di ricerca;
- f) produzione di elaborati che inducano lo studente alla riflessione e alla rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.

2. Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili.

3. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni è previsto, durante il suddetto periodo, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

4. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia, e, ove necessario, con i servizi sociali, un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art. 14 - Risarcimento dei danni causati alle strutture e alle attrezzature della scuola

1. La conservazione degli ambienti, delle strutture e degli oggetti di proprietà della scuola è affidata al senso di responsabilità morale, sociale e civile di tutti. Per danni eventualmente prodotti dovuti a intenzionalità si stabiliscono i seguenti provvedimenti:

a) chi sia riconosciuto responsabile di atti di vandalismo nei confronti di arredi o di danni a strutture della scuola, di furti o di danneggiamento, è tenuto al ripristino della situazione originaria preesistente o al risarcimento. Il risarcimento sarà richiesto ai genitori del responsabile, dopo un'attenta valutazione della situazione finanziaria della famiglia e ponendo la stessa, su richiesta, nella

condizione più favorevole a risarcire il danno;

b) in assenza di dichiarazione di responsabilità personale o di individuazione di chi ha provocato danni o furti, il risarcimento potrà essere richiesto a tutta la classe o a tutti quelli che abbiano utilizzato la struttura danneggiata, allo scopo di restituirne la piena disponibilità a tutta la comunità scolastica;

c) le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni;

d) In merito all'assenza di rispetto degli spazi esterni (lancio di carta o oggetti vari) la pulizia di tali spazi sarà eseguita dagli alunni durante gli intervalli. Le modalità organizzative saranno di competenza dei Consigli di classe/interclasse.

Art.15 - Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori dell'alunno coinvolto, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, all'apposito "Organo di garanzia" (O.G.), istituito presso l'istituto ai sensi dell'Art. 5, secondo comma, D.P.R. 249/98, e come disciplinato dal Regolamento di modifica dello statuto (D.P.R. n. 235/2007).

Art. 16 - Composizione, designazione e durata dell'Organo di Garanzia

1. L'O.G. è designato dal Consiglio di istituto su disponibilità dei membri. Esso è composto:

- dalla Dirigenza che ne assume la presidenza
- dal presidente del Consiglio d'istituto
- da n. 1 rappresentante dei docenti
- da n. 1 rappresentante dei genitori
- da n. 2 membri supplenti, uno per la componente docenti, uno per la componente genitori.

2. I membri supplenti sostituiranno i titolari in caso di una motivata impossibilità a partecipare o per i casi d'incompatibilità di giudizio. In caso di diretto coinvolgimento di un membro dell'Organo di Garanzia, lo stesso sarà sostituito da persona appartenente alla medesima categoria e designato dalla Dirigenza tra i membri della Giunta Esecutiva.

3. L'Organo di Garanzia dura in carica un biennio, così come previsto dell'art. 2, c.7 del DPR 235/2007. Il suo rinnovo avviene alla scadenza e ogni qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri supplenti. L'Organo di Garanzia è comunque eletto ad ogni rinnovo del Consiglio di Istituto.

4. L'O.G., in composizione perfetta, dovrà esprimersi, a maggioranza, in merito all'impugnazione, non oltre 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso, qualora l'O.G. non decida entro tale termine, la sanzione è da ritenersi confermata.

5. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate come per iscritto e costituiscono un provvedimento definitivo da notificare, in modo riservato, alle persone interessate.

6. Nel caso in cui l'O.G. decida la non pertinenza della sanzione, tale provvedimento è immediatamente revocato e si provvede con notifica scritta ad informare la famiglia dell'alunno interessato e il Consiglio di Classe. Inoltre, gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare devono essere annullati.

7. Di ogni riunione dell'Organo di Garanzia è redatto apposito verbale, custodito in un apposito registro dalla Dirigenza. Ogni decisione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy. Il presente Regolamento dell'Organo di Garanzia ha efficacia all'interno dell'Istituto e viene pubblicato sul sito web istituzionale.

Art. 17

Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

1. L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, devono essere il più possibile immediate e

“vicine” ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all’alunno il rapporto causa-effetto tra comportamento irregolare e sanzione.

2. Va data comunicazione dell’avvio del procedimento alla famiglia dell’alunno, anche attraverso fonogramma, da parte del Dirigente scolastico o suo delegato.
3. Gli addebiti contestati devono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali.
4. Nel caso in cui nell’evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell’apertura del procedimento come controinteressati.
5. A seguito dell’audizione, può seguire:
 - a. l’archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente ne dà comunicazione agli interessati;
 - b. la proposta al Consiglio di classe o al Consiglio di istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 18

Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell’Organo collegiale

1. Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata la motivazione che ha dato luogo al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall’esame finale, oltre alla dettagliata motivazione, devono essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento dell’alunno nella comunità durante l’anno scolastico.
2. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data all’alunno e alla sua famiglia dal Dirigente scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l’entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l’organo presso cui adire eventuali impugnazioni.
3. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

CAPO III - USO DELLO SMARTPHONE E DEI DISPOSITIVI MOBILI

Art. 19

Premessa

Con la Disposizione Ministeriale prot.5274 dell’11/07/2024 “**Disposizioni in merito all’uso degli smartphone e del Registro elettronico nel I Ciclo di Istruzione**” si stabilisce quanto segue:

1. a tutela del corretto sviluppo della persona e degli apprendimenti, è disposto il **divieto** di utilizzo in classe del telefono cellulare, anche a fini educativi e didattici, **per gli alunni dalla scuola d’infanzia fino alla secondaria di primo grado**, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal **Piano educativo individualizzato** o dal **Piano didattico personalizzato**, come supporto rispettivamente agli alunni con **disabilità** o con **disturbi specifici di apprendimento** ovvero per **documentate e oggettive condizioni personali**. Potranno, invece, essere utilizzati, per fini didattici, altri dispositivi digitali, quali pc e tablet, sotto la guida dei docenti. Restano fermi, dunque, il ricorso alla didattica digitale e la sua valorizzazione, così come l’impegno a rendere edotti gli studenti sul corretto ed equilibrato uso delle nuove tecnologie, dei telefoni cellulari e dei social e sui relativi rischi, come previsto anche dal DigComp 2.2.

Facendo seguito alla Nota Ministeriale n. 5274 dell’11 luglio 2024, Disposizioni in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione, si ricorda il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione, nei locali scolastici, nelle sedi utilizzate per l’attività didattica, come palestre e campi di gioco, e in occasione di uscite sul territorio o viaggi di istruzione. Questa **normativa ministeriale disciplina e limita l’uso dei dispositivi mobili personali a scuola** per favorire la concentrazione, la partecipazione e il rispetto delle regole educative in ambito scolastico.

Art. 20
Uso dello smartphone come cellulare

1. Per quanto riguarda l'uso dello smartphone per **chiamate, sms, messaggistica in genere**, si ribadisce la puntuale applicazione della normativa vigente (Direttiva Ministeriale 15.03.2007), pertanto l'uso del cellulare in quanto tale non è consentito per ricevere/effettuare chiamate, SMS o altro tipo di messaggistica. Il divieto non si applica soltanto all'orario delle lezioni ma è vigente anche negli intervalli e nelle altre pause dell'attività didattica (ad es. mensa).
2. Durante le uscite, visite guidate e viaggi di istruzione non è consentito l'uso dello smartphone.
3. La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della scuola.
4. Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l'istituto, nello spirito della corresponsabilità educativa, evitando ad esempio di inviare messaggi o effettuare chiamate ai telefoni dei propri figli, durante l'orario scolastico. Gli alunni sono tenuti a mantenere i loro telefoni spenti durante l'intera permanenza a scuola. In ogni modo si deve evitare di essere raggiunti da qualsiasi notifica o segnalazione, eventi particolarmente distraenti e disturbanti durante l'attività didattica.

Art. 21
Disposizioni disciplinari nella scuola

1. Ogni utilizzo non autorizzato, al di fuori di quanto previsto in precedenza, non è permesso e sarà sanzionato secondo la tabella sotto riportata.
Anche in questo caso si ravvisa la necessità di grande sintonia e collaborazione tra scuola e famiglia, nell'ottica di favorire negli alunni lo sviluppo della necessaria consapevolezza e maturità nell'uso dei potenti strumenti ai quali hanno accesso.

manca nza	fre quenza	prov vedimento	organo competente
Cellulare acceso: chiamata o notifica di messaggistica.	1 o 2 volte	richiamo verbale e comunicazione alla famiglia	docente
	uso reiterato	convocazione famiglia	docente coordinatore
Utilizzo del cellulare	1 o 2 volte	nota sul registro	docente
	uso reiterato	convocazione famiglia	docente coordinatore
Utilizzo del cellulare durante le verifiche scritte	Ritiro e annullamento della verifica. Nota sul registro online e cartaceo		docente
Riprese audio/foto/video	nota sul registro online		docente
Diffusione in modo non autorizzato immagini/video/audio, lesive della dignità	Intervento del Dirigente scolastico. Convocazione della famiglia.		DS Consiglio di classe

dell'istituzione scolastica e/o di singole persone (alunni, docenti, personale ATA)	Eventuale provvedimento disciplinare, a seconda della gravità. Eventuale denuncia agli organi di polizia.	Consiglio di Istituto
---	--	-----------------------

2. La scuola promuove iniziative di informazione e formazione sui temi dell'uso consapevole dei dispositivi informatici, dei nuovi media, dei social network e in generale delle applicazioni web e mobili. Tali iniziative sono rivolte principalmente agli alunni ma anche, ove possibile, alle famiglie.